



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Data 08/07/2025 Protocollo N° 336556 Class: 4.920.01.1 Prat. Fasc. Allegati N° 3

Oggetto: **Lumpy skin disease (LSD) – Macelli designati in Veneto. Flusso informativo per la richiesta delle deroghe verso impianti di macellazione designati all'interno e al di fuori delle zone di restrizione (ZR). Protocolli per la movimentazione da ZR di latte e di frattaglie.**

P E C

Ai Signori Direttori dei Servizi
SSA, SIAOA, SIAPZ
delle AULSS del Veneto

e, p.c.,

Ministero della Salute
Direzione Generale Salute Animale
Direzione Generale dell'Igiene e della
Sicurezza Alimentare

Direttore Generale Area Sanità e Sociale

Direttore Area Marketing territoriale, Cultura,
Turismo, Agricoltura e Sport

Direzione Sanitaria IZSVe

CREV - IZS delle Venezie

Ordini dei Medici Veterinari del Veneto

Servizio veterinario Regione Lombardia

Servizio veterinario Regione Emilia-Romagna

Servizio veterinario Regione Piemonte

Associazioni di Categoria

AVEPA

Facendo seguito alle nostre precedenti note in materia di Lumpy skin disease (LSD), con la presente si trasmettono in allegato:

- Protocollo per la movimentazione di **latte crudo** e prodotti derivati da animali di allevamenti siti in zona di protezione e sorveglianza per LSD;

Area Sanità e Sociale
Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria
Unità Organizzativa Sicurezza Alimentare
Dorsoduro, 3493 - Rio Novo - 30123 Venezia - Tel. 041/2791382 -1304
area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it



- Protocollo per la movimentazione di **frattaglie (commestibili)**, ottenute da animali da ZP e ZS, dal macello, che integra le indicazioni già fornite;
- **Elenco dei macelli designati** ai sensi dell'art 28 del Reg (UE) 2020/687 del territorio regionale: gli aggiornamenti e le eventuali modifiche di tale elenco saranno pubblicati sul sito di ReSolVe, alla pagina: <https://www.resolveveneto.it/lumpy-skin-disease-macelli-designati/> Si informa inoltre che, nella stessa pagina web, vengono pubblicati gli elenchi dei macelli designati per LSD delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Piemonte.

A seguito di richieste di chiarimento circa il flusso informativo per la richiesta delle deroghe verso impianti di macellazione designati all'interno e al di fuori delle zone di restrizione, si riportano le seguenti indicazioni, come da ultimo concordate con le Regioni Emilia-Romagna e Lombardia:

- Nel caso in cui l'impianto di macellazione designato si trovi all'interno o all'esterno delle zone di restrizione per LSD (ZP/ZS) e sul territorio del Veneto, le richieste, corredate da tutte le informazioni necessarie, devono essere indirizzate dall'OSA al Servizio Veterinario competente sullo stabilimento di partenza e al Servizio Veterinario competente sull'impianto di macellazione con almeno 48 h di anticipo sulla data di macellazione; è comunque opportuno un preavviso, quanto prima possibile, anche per vie telefoniche, al SV competente sull'allevamento di partenza ai fini della visita in allevamento; non è richiesto rilascio di nulla osta da parte del SV veterinario di destinazione e l'autorizzazione è rilasciata dal SV di partenza mediante validazione del DDA a seguito di esito favorevole della visita clinica.
- Nel caso in cui l'impianto di macellazione designato si trovi all'interno o all'esterno delle zone di restrizione per LSD (ZP/ZS) e sul territorio di:
 - Regione Emilia – Romagna: la comunicazione, che deve riportare in oggetto che trattasi di invio a impianto designato, deve essere inviata al Servizio Veterinario competente sull'impianto di macellazione da parte del Servizio Veterinario competente sullo stabilimento di partenza, mettendo in copia conoscenza, oltre a sanita.animale@regione.veneto.it, l'indirizzo mail BioSicurezzaAllevamenti@regione.emilia-romagna.it;
 - Regione Lombardia: la comunicazione, che deve riportare in oggetto che trattasi di invio a impianto designato, deve essere inviata al Servizio Veterinario competente sull'impianto di macellazione da parte del Servizio Veterinario competente sullo stabilimento di partenza, mettendo in copia conoscenza, oltre a sanita.animale@regione.veneto.it, l'indirizzo mail lsd@regione.lombardia.it;
 - Regione Piemonte: la comunicazione, che deve riportare in oggetto che trattasi di invio a impianto designato, deve essere inviata al Servizio Veterinario competente sull'impianto di macellazione da parte del Servizio Veterinario competente sullo stabilimento di partenza, mettendo in copia conoscenza, oltre a sanita.animale@regione.veneto.it, l'indirizzo mail sanita.pubblica@regione.piemonte.it;
- Nel caso in cui l'impianto di macellazione ricada al di fuori delle zone di restrizione e non sia preventivamente designato, sia a livello regionale che extra – regionale, la richiesta di deroga, che deve riportare in oggetto che trattasi di invio a impianto NON designato e deve riportare tutte le informazioni necessarie, deve essere inoltrata dal Servizio Veterinario competente sull'allevamento di partenza al Servizio Veterinario regionale, all'apposita casella regionale sanita.animale@regione.veneto.it, che, sentito il CREV c/o l'IZSVe, può rilasciare specifico nullaosta a seguito di parere del Servizio Veterinario competente sull'impianto di destino.

Sentito per le vie brevi il Ministero della Salute, si precisa che la nota ministeriale prot. n. 0028450 del 03/07/2025 -DGISAN – MDS-P (prot. n. 327978 del 03/07/2025) debba intendersi applicabile esclusivamente ai focolai e quindi, come indicato nell'oggetto, è da riferirsi alla gestione delle carcasse di animali e altri sottoprodotti

Area Sanità e Sociale
Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria
Unità Organizzativa Sicurezza Alimentare
Dorsoduro, 3493 - Rio Novo – 30123 Venezia - Tel. 041/2791382 -1304
area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

provenienti da allevamenti infetti da Lumpy skin disease (LSD). Pertanto, nelle zone di restrizione di Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto si applicano i protocolli già condivisi tra tali regioni.

Cordiali saluti.

UNITA' ORGANIZZATIVA
SANITA' ANIMALE E FARMACI VETERINARI

Il Direttore

- Dott. Michele Brichese -

UNITA' ORGANIZZATIVA
SICUREZZA ALIMENTARE

La Direttrice

- Dott. ssa Alessandra Luisa Amorena -

Referente per l'oggetto:
Tel. 041-2791382/1304

Area Sanità e Sociale
Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria
Unità Organizzativa Sicurezza Alimentare
Dorsoduro, 3493 - Rio Novo - 30123 Venezia - Tel. 041/2791382 -1304
area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it

PROTOCOLLO MOVIMENTAZIONE DI CARNI, PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE E SOA OTTENUTI DA ANIMALI DETENUTI IN ALLEVAMENTI LOCALIZZATI IN ZONE DI PROTEZIONE E SORVEGLIANZA
(Rev. 07/07/2025)

Al fine di gestire le deroghe per la movimentazione di carni fresche, frattaglie e SOA, incluse le pelli, ottenuti da bovini detenuti in stabilimenti di allevamento localizzati in ZP e ZS, è necessario tenere presente le seguenti definizioni contenute nel Reg UE 2020/687:

«**carcassa di ungulato**»: il corpo intero di un ungulato macellato o abbattuto dopo:

- dissanguamento, nel caso di animali macellati,
- eviscerazione,
- asportazione degli arti in corrispondenza del carpo e del tarso,
- asportazione della coda, delle mammelle, della testa e della pelle, (...)

«**frattaglie**»: carni fresche diverse da quelle della carcassa (...), anche se rimangono naturalmente connesse con la carcassa;

«**budelli**»: vesciche e intestini che, dopo essere stati puliti, sono stati trasformati mediante raschiatura dei tessuti, sgrassatura e lavaggio e trattati mediante salatura o essiccati

«**merce sicura (MS)**»: merce che può essere spostata senza che sia necessario adottare misure di riduzione dei rischi specificamente dirette contro una determinata malattia elencata, indipendentemente dallo stato sanitario dello Stato membro o della zona di origine per tale malattia.

I capi provenienti dagli allevamenti localizzati in ZP/ZS devono essere macellati nel più breve tempo possibile, in ogni caso non oltre le 24 ore dal momento dell'arrivo degli stessi presso l'impianto di macellazione.

Il Reg 2020/687 Allegato VII prevede per questi animali la "rimozione delle frattaglie", ma non fornisce ulteriori indicazioni relativamente ai successivi utilizzi delle stesse, né ai relativi trattamenti di riduzione del rischio idonei a garantire l'abbattimento del virus LSD.

A tale riguardo, al fine di fornire chiarimenti relativamente alla destinazione dei diversi prodotti generati nel corso della macellazione di questi animali, si ritiene utile utilizzare le indicazioni contenute nel documento [World Organization for Animal Health \(WOAH\) – Terrestrial Animal Health Code - CHAPTER 1 1.9 - INFECTION WITH LUMPY SKIN DISEASE VIRUS](#)

1. CARCASSE

Le carcasse intere, ottenute dalla macellazione dei capi detenuti in stabilimenti localizzati in ZP/ZS e le relative carni fresche, generate dalle successive lavorazioni, non rientrano nelle limitazioni definite dal Reg UE 2020/687 e quindi come tali possono essere commercializzate senza ulteriori restrizioni. Tale fattispecie risulta allineata con le indicazioni contenute nel "[Terrestrial animal Health code](#)" in cui la categoria dei "*muscoli scheletrici*" viene uniformemente identificata come "*merce sicura*".

2. FRATTAGLIE COSTITUITE DA MUSCOLI SCHELETRICI (masseteri, coda, diaframma, lombatelli e lingua)

In linea con le indicazioni contenute nel punto precedente, tali referenze, ancorché rientranti in base al Reg UE 2020/687 nella definizione di "frattaglie", sono costituite di fatto da tessuto muscolare scheletrico. Alla luce di tale valutazione si ritiene che il rischio di trasmissione della malattia, legato alla commercializzazione di tali referenze, sia trascurabile analogamente a quello degli altri muscoli scheletrici e che quindi masseteri, code, diaframmi, lombatelli e lingue, ottenuti da animali detenuti in stabilimenti di allevamento localizzati in ZP/ZS, possono essere commercializzate senza ulteriori restrizioni.


3. FRATTAGLIE NON COSTITUITE DA MUSCOLI SCHELETRICI (cervello, timo, sangue, polmoni, trachea, esofagi, cuori, fegati, milze, reni, trippe, uteri, peni, testicoli, mammelle)

In linea con le disposizioni previste dal Reg UE 2020/687 Allegato VII, anche queste frattaglie devono essere rimosse dalla carcassa lungo la catena di macellazione. A differenza di quelle costituite da tessuto muscolare scheletrico, questi organi non sono classificati come "merci sicure" e quindi come tali possono essere commercializzati solo se sottoposti ad un trattamento in grado di abbattere il virus LSD.

Il trattamento di 65°C per 30 minuti a cuore del prodotto, previsto dal World Organization for Animal Health (WOAH) – Terrestrial Animal Health Code - CHAPTER 1 1.9 - INFECTION WITH LUMPY SKIN DISEASE VIRUS, è riconosciuto come efficace per l'inattivazione del virus LSD.

Nel caso in cui la ditta non sia in grado di eseguire tale trattamento all'interno dello stabilimento dove vengono macellati gli animali, le frattaglie possono essere trasferite ad impianti di trasformazione, localizzati anche al di fuori della zona di restrizione, secondo una procedura di invio canalizzato che preveda i seguenti passaggi:

- a) Le frattaglie devono essere depositate in contenitori chiusi / adeguatamente filmate ed etichettate riportando il marchio di identificazione crociato, previsto dal Reg UE 2020/687 - ALLEGATO IX punto 2 per le merci destinate ad essere sottoposte a trattamento di riduzione del rischio



- b) In occasione del primo invio: ACL competente per l'impianto di macellazione acquisisce il NULLA OSTA da parte della ACL competente per l'impianto di destinazione, relativamente alla sussistenza delle capacità tecniche di eseguire il trattamento previsto. Essendo il NULLA OSTA legato alla verifica delle caratteristiche tecnico strutturali dell'impianto di destinazione, si ritiene che tale attività possa essere svolta una tantum, solo in occasione del primo invio, e non debba essere ripetuta per gli invii successivi.

- c) In occasione dei successivi invii: ACL competente per l'impianto di macellazione notifica ad ACL competente per l'impianto di destinazione l'invio della merce da sottoporre a trattamento specificando:

- Tipologia di prodotti
- Localizzazione dell'allevamento di provenienza dei capi (ZP o ZS)
- Quantitativo di prodotti trasferiti
- Identificazione dei prodotti
- Impianto di spedizione

- d) Nel corso della propria attività di controllo programmata:

- ACL competente per l'impianto macellazione verifica la corretta applicazione delle modalità di confezionamento e della marchiatura di identificazione
- ACL competente per l'impianto di destinazione verifica la corretta applicazione del trattamento di cui sopra per tutti i lotti di prodotti spediti ed il mantenimento dei requisiti di tracciabilità per i prodotti finiti ottenuti da animali detenuti in allevamenti localizzati in ZP/ZS.

Nel caso in cui per motivi logistici, in attesa del trasferimento all'impianto di trattamento, sia necessario prevedere uno stoccaggio temporaneo di tali frattaglie, le stesse, possono essere trasferite presso un deposito frigorifero esterno all'impianto di macellazione, localizzato anche al di fuori della zona di restrizione, secondo una procedura di invio canalizzato che preveda i seguenti passaggi:

- e) Le frattaglie devono essere confezionate ed etichettate riportando il marchio di identificazione crociato, previsto dal Reg UE 2020/687 - ALLEGATO IX punto 2 per le merci destinate ad essere sottoposte a trattamento di riduzione del rischio



- f) In occasione del primo invio: ACL competente per l'impianto di macellazione acquisisce il NULLA OSTA da parte della ACL competente per il deposito frigorifero relativamente alla effettiva capacità di stoccaggio separato dei prodotti in questione. Essendo il NULLA OSTA legato alla verifica delle caratteristiche tecnico strutturali del deposito di destinazione, si ritiene che tale attività possa essere svolta una tantum, solo in occasione del primo invio, e non debba essere ripetuta per gli invii successivi.

- g) In occasione dei successivi invii: ACL competente per l'impianto di macellazione notifica ad ACL competente per il deposito di destinazione l'invio della merce da sottoporre a trattamento specificando:

- Tipologia di prodotti
- Localizzazione dell'allevamento di provenienza dei capi (ZP o ZS)
- Quantitativo di prodotti trasferiti
- Identificazione dei prodotti
- Impianto di spedizione

h) Nel corso della propria attività di controllo programmata

- ACL competente per l'impianto macellazione verifica la corretta applicazione delle procedure di segregazione, delle modalità di confezionamento e della marchiatura di identificazione
- ACL competente per il deposito frigorifero verifica la corretta applicazione delle modalità di stoccaggio per tutti i lotti di prodotti spediti ed il mantenimento dei relativi requisiti di tracciabilità

In occasione dei successivi invii dei prodotti dal deposito frigorifero agli impianti di trattamento ACL competente per il deposito frigorifero segue le indicazioni già previste nei punti b) e c) per gli invii da macello ad impianto di trasformazione.

Nel caso in cui non sia possibile eseguire i trattamenti i cui sopra, le frattaglie possono essere:

- Avviate allo smaltimento come SOA ai sensi del Reg UE 2009/1069 come indicato al punto 6


4. BUDELLI

A seguito dell'eviscerazione, il pacchetto gastro intestinale deve essere trasferito nei locali separati adibiti alla lavorazione delle frattaglie bianche.

Al fine di poter essere classificati come "budelli", rientrando quindi nella categoria "MS", gli intestini e le vesciche, una volta separati dal pacchetto gastrico, devono essere svuotati e successivamente puliti, lavati, sgrassati e sottoposti a essiccazione o conservazione sotto sale. Una volta completate queste operazioni i budelli, ottenuti da animali detenuti in stabilimenti di allevamento localizzati in ZP/ZS, possono essere commercializzati senza ulteriori restrizioni.

Nel caso in cui la ditta non sia in grado di eseguire tali operazioni all'interno dello stabilimento dove vengono macellati gli animali, vesciche e intestini possono essere trasferiti ad impianti di trasformazione dei budelli, localizzati anche al di fuori della zona di restrizione, secondo una procedura di invio canalizzato che preveda i seguenti passaggi:

- a) Gli intestini e le vesciche devono essere depositati in contenitori chiusi ed etichettati con indicazione del marchio di identificazione crociato, previsto dal Reg UE 2020/687 - ALLEGATO IX punto 2 per le merci destinate ad essere sottoposte a trattamento di riduzione del rischio



- b) In occasione del primo invio: ACL competente per l'impianto di macellazione acquisisce il NULLA OSTA da parte della ACL competente per l'impianto di destinazione, relativamente alla sussistenza delle capacità tecniche di eseguire il trattamento previsto. Essendo il NULLA OSTA legato alla verifica delle caratteristiche tecnico strutturali dell'impianto di destinazione, si ritiene che tale attività possa essere svolta una tantum, solo in occasione del primo invio, e non debba essere ripetuta per gli invii successivi.

- c) In occasione dei successivi invii: ACL competente per l'impianto di macellazione notifica ad ACL competente per l'impianto di destinazione l'invio della merce da sottoporre a trattamento specificando:

- Tipologia di prodotti
- Localizzazione dell'allevamento di provenienza dei capi (ZP o ZS)
- Quantitativi di prodotti trasferiti
- Impianto di spedizione
- Impianto di destinazione

d) Nel corso della propria attività di controllo programmata:

- e) ACL competente per l'impianto macellazione verifica la corretta applicazione delle procedure di segregazione, delle modalità di confezionamento e della marchiatura di identificazione
- ACL competente per l'impianto di destinazione verifica la corretta applicazione del trattamento di cui sopra per tutti i lotti di prodotti spediti ed il mantenimento dei requisiti di tracciabilità per i prodotti finiti, ottenuti da animali detenuti in allevamenti localizzati in ZP/ZS.

Nel caso in cui non sia possibile eseguire i trattamenti i cui sopra, intestini e vesciche possono essere:

- Inviati ad impianti che eseguono trattamenti termici come indicato al punto 3
- Avviate allo smaltimento come SOA ai sensi del Reg UE 2009/1069 come indicato al punto 6

5. PELLI BOVINE

Le pelli bovine, nel caso in cui queste siano ottenute da animali detenuti in allevamenti localizzati in ZP e ZS, rientrano tra i prodotti sottoposti a restrizioni per la successiva commercializzazione. In analogia a quanto già previsto per le

altre frattaglie, anche le pelli devono essere sottoposte ad un trattamento in grado di inattivare il virus LSD. I seguenti trattamenti, previsti dal World Organization for Animal Health (WOAH) – Terrestrial Animal Health Code - CHAPTER 1 1.9 - INFECTION WITH LUMPY SKIN DISEASE VIRUS, sono riconosciuti efficaci per la inattivazione del virus LSD:

- Salatura a umida o a secco per almeno 14 giorni prima della spedizione
- Trattamento per un periodo di almeno 7 giorni sotto sale (NaCl) con aggiunta del 2% di carbonato di sodio (Na₂CO₃)
- Essiccazione per un periodo di almeno 42 giorni ad una temperatura di almeno 20°C

Lo stesso documento riporta inoltre che gelatine e collagene, al pari dei muscoli scheletrici e dei budelli, sono classificati come "*merci sicure*" in quanto il processo di fabbricazione di tali prodotti è in grado di inattivare il virus LSD.

Nel caso in cui la ditta non sia in grado di eseguire tali operazioni all'interno dello stabilimento dove vengono macellati gli animali, le pelli possono essere trasferite ad impianti, localizzati anche al di fuori della zona di restrizione, secondo una procedura di invio canalizzato che preveda i seguenti passaggi:

- a) In occasione del primo invio: ACL competente per l'impianto di macellazione acquisisce la NULLA OSTA da parte della ACL competente per l'impianto di destinazione, relativamente alla sussistenza delle capacità tecniche di eseguire uno dei trattamenti previsti. Essendo la NULLA OSTA legata alla verifica delle caratteristiche tecnico strutturali dell'impianto di destinazione, si ritiene che tale attività possa essere svolta una tantum, solo in occasione del primo invio, e non debba essere ripetuta per gli invii successivi.
- b) In occasione dei successivi invii: ACL competente per l'impianto di macellazione notifica ad ACL competente per l'impianto di destinazione l'invio della merce da sottoporre a trattamento specificando:
 - Tipologia di prodotti
 - Localizzazione dell'allevamento di provenienza dei capi (ZP o ZS)
 - Quantitativo di prodotti trasferiti
 - Identificazione dei prodotti
 - Impianto di spedizione
- c) Nel corso della propria attività di controllo programmata
 - ACL competente per l'impianto di macellazione verifica la corretta applicazione delle procedure di segregazione
 - ACL competente per l'impianto di destinazione verifica la corretta applicazione del trattamento di cui sopra per tutti i lotti di prodotti spediti ed il mantenimento dei requisiti di tracciabilità per i prodotti finiti ottenuti da animali detenuti in allevamenti localizzati in ZP/ZS.

6. SOTTOPRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE (diversi dalle pelli)

Tutti i sottoprodotti di origine animale, generati nel corso della macellazione e delle successive lavorazioni delle carni degli animali detenuti in stabilimenti di allevamento localizzati in ZP e ZS, devono essere destinati ad impianti di trasformazione e smaltimento dei sottoprodotti di origine animale, riconosciuti ai sensi del Reg UE 2009/1069. Il trasferimento può avvenire direttamente o tramite passaggio per un impianto di magazzino a condizione che i SOA siano adeguatamente confezionati/imballati in recipienti chiusi a tenuta.

Tenuto conto del fatto che il rischio legato alla diffusione della LSD tramite il trasferimento dei SOA, generati nel corso della macellazione degli animali e della successiva lavorazione delle carni, è decisamente limitato e del fatto che tutti i metodi di trasformazione, definiti dal Reg UE 2011/142 Allegato IV capo III, risultano ampiamente in grado di inattivare efficacemente il virus LSD, non si ritiene necessario da parte delle ACL competente per l'impianto di macellazione procedere con ulteriori richieste di NULLA OSTA, a condizione che sia mantenuta la tracciabilità completa di questi SOA fino al momento del trattamento finale.

A tale scopo si ritiene necessario che sui documenti commerciali che scortano tali SOA venga aggiunta un'indicazione specifica a cura dell'OSA relativamente al fatto che gli stessi sono ottenuti da animali detenuti in allevamenti localizzati in ZP/ZS.

Nel corso della propria attività di controllo programmata ACL competente per l'impianto di macellazione verifica la corretta gestione dei requisiti di cui sopra.

PROTOCOLLO PER MOVIMENTAZIONE DI LATTE CRUDO E PRODOTTI DERIVATI DA ANIMALI ALLEVATI IN ALLEVAMENTI IN ZONA DI PROTEZIONE E SORVEGLIANZA PER LSD

Basi legali: Regolamento UE 2020/687 e Dispositivo ministeriale del 3/7/2025 trasmesso con nota prot n. 0019592-03/07/2025-DGSA-MDS-P ad oggetto: Trasmissione del Dispositivo dirigenziale recante deroga all'applicazione dell'Allegato VII del Regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione.

È vietata la vendita diretta di latte crudo al consumatore finale.

È vietata la movimentazione di latte crudo, e dei prodotti derivati, proveniente da animali detenuti in allevamenti siti in zona di restrizione.

In deroga è consentita la movimentazione di latte crudo, panna e siero alle seguenti condizioni:

- il latte crudo può essere movimentato su tutto il territorio nazionale purché destinato ad un impianto di trasformazione che esegue un trattamento di pastorizzazione (72 °C per 15 secondi come da Allegato VII del regolamento 2020/687) oppure un trattamento equivalente, come da succitato dispositivo del Ministero della Salute del 3/7/2025. E' considerato trattamento equivalente il processo di produzione del Parmigiano Reggiano e del Grana Padano;
- purché i prodotti ottenuti dalla lavorazione del latte crudo presso lo stabilimento di trasformazione (panna e siero), che non siano già stati sottoposti ai trattamenti di cui al punto precedente, siano destinati ad altro impianto che esegua i medesimi trattamenti; Il siero di latte può essere considerato sicuro solo se sottoposto ai trattamenti termici previsti nel rispetto dei parametri di tempo e temperatura; non può essere destinato all'alimentazione di animali zootecnici in assenza di tale trattamento; può essere destinato ad impianti di biogas solo se viene sottoposto a trattamento termico sufficiente all'inattivazione del virus prima dell'immissione nell'impianto oppure se, nel corso del processo, si raggiungono temperature sufficienti all'inattivazione del virus per un tempo sufficiente, come da manuale operativo;
- il latte crudo ad uso alimentare, che non è direttamente indirizzato a impianti di trasformazione, deve essere destinato a centri di raccolta e/o di standardizzazione associati a un centro di trattamento termico, dove il latte deve essere sottoposto ai trattamenti di pastorizzazione (72 °C per 15 secondi come da Allegato VII del regolamento 2020/687) o a un trattamento termico con effetto almeno equivalente;
- adozione di misure di mitigazione del rischio di diffusione del virus presso i diversi stadi della filiera: allevamento di produzione al momento del carico del latte, trasporto, scarico presso stabilimento di trasformazione, trasformazione in latteria/caseificio, gestione dei prodotti alimentari ottenuti dai processi di lavorazione (es. panna, siero) e dei sottoprodotti (siero cat. 3).

Gli OSA devono riportare sui documenti di accompagnamento del latte crudo destinato sia direttamente ad impianti di caseificazione che ad impianti di produzione di latte alimentare, e degli eventuali altri prodotti, la dicitura "latte proveniente da allevamenti siti in zona di restrizione per LSD, soggetto a trattamento ai sensi del Dispositivo dirigenziale 0019592-03/07/2025-DGSA-MDS-P".

il siero di latte prodotto da bovini siti in allevamenti in ZR per LSD, può essere destinato all'alimentazione zootecnica (in conformità all'allegato X, Sez, IV, del regolamento 142/2011) solo a condizione che sia sottoposto ad un trattamento di pastorizzazione a 72° per 15''o ad altro trattamento equivalente.

Il trasporto deve rispettare le condizioni dell'articolo 22 paragrafo 4 del Regolamento (UE) 2020/687:

- l'automezzo destinato al trasporto deve essere disinfettato;
- gli addetti al trasporto devono essere informati sull'applicazione delle misure di biosicurezza atte a impedire la diffusione della malattia;
- il percorso per raggiungere lo stabilimento di destino, per quanto possibile, deve avvenire percorrendo i principali assi stradali evitando strade in prossimità di allevamenti bovini;
- la sigillatura prevista dal regolamento 2020/687 per i prodotti ottenuti da animali della ZP può essere applicata dall'OSA secondo procedure condivise supervisionate dall'ASL;
- ove possibile la movimentazione deve avvenire senza operazioni intermedie (raccolta singola). Tuttavia, ove non sostenibile, è consentita la raccolta del latte da più di un allevamento, alle seguenti condizioni:
 - Il giro di raccolta deve avvenire all'interno delle zone di restrizione, preferibilmente da allevamenti ubicati nella stessa zona di restrizione (ZP o ZS). Nel caso gli allevamenti siano ubicati in zone diverse, la raccolta deve prima avvenire in Zona di Sorveglianza e poi in Zona di Protezione per successivo invio diretto agli stabilimenti di destino.
 - Al termine del giro di raccolta e comunque prima di ogni successivo giro di raccolta, deve essere assicurato svuotamento, lavaggio e disinfezione della cisterna e del mezzo (anche all'esterno).

Considerata la specifica gestione della tracciabilità nella produzione del Grana Padano e del Parmigiano Reggiano o sistemi di tracciabilità equivalenti, le lavorazioni e le movimentazioni di prodotto devono essere comunicate dagli OSA alle ASL competenti sugli impianti, al fine di consentire ai veterinari ufficiali efficace attività di supervisione, commisurata ai volumi produttivi. In fase di controllo, deve disporsi specifica attenzione alla tracciabilità e alla segregazione dei prodotti, secondo che il latte provenga da allevamenti siti in Zona di Restrizione o in zona libera, anche in previsione delle successive movimentazioni e destinazioni d'uso. Le forme ottenute dal latte delle ZR devono essere segregate e tracciabili e non possono essere commercializzate prima del completamento del ciclo di stagionatura di 9 mesi, previa informazione all'ASL. Le forme intere di prodotto possono comunque essere trasferite verso un unico stabilimento di stagionatura localizzato sul territorio nazionale e qui conservate.

Per le movimentazioni di panna, siero ed eventuali altri prodotti alimentari, derivanti dalle lavorazioni lattiero casearie del latte non già pastorizzato e che non sia possibile pastorizzare nello stabilimento di trasformazione prima dell'uscita, l'ASL competente per lo stabilimento di lavorazione del latte acquisisce il nulla osta da parte della ASL competente per l'impianto di destinazione, relativamente alla sussistenza delle capacità tecniche di eseguire il trattamento previsto. Essendo il nulla osta legato alla verifica delle caratteristiche tecnico strutturali dell'impianto di destinazione, si ritiene che tale attività possa essere svolta una tantum, solo in occasione del primo invio, e non debba essere ripetuta per gli invii successivi.

Qualora il latte crudo sia destinato ad impianti che producono latte ad uso alimentare, ubicati al di fuori delle regioni Lombardia, Emilia Romagna e Veneto, il latte deve essere inviato in vincolo in contenitori sigillati dall'ASL, previa comunicazione all'ASL competente sullo stabilimento di destinazione, presso il quale il latte deve essere sottoposto a pastorizzazione o a trattamento termico con effetto almeno equivalente.

MACELLI DESIGNATI AI SENSI DEL REG. (UE) 2020/687 PER LUMPY SKIN DISEASE - REGIONE DEL VENETO

| APPROVAL NUMBER | DENOMINAZIONE | Sito in ZR per LSD | E- MAIL macello | E- MAIL vet Aulss 1 | E- MAIL vet Aulss 2 | E- MAIL vet Aulss 3 |
|-----------------|--|--------------------|---------------------------------------|--|--|--|
| 455M | BENCARNI S.P.A. | SI (*) | info@bencarni.it | nicola.codognola@aulss9.veneto.it | luigi.giardin@aulss9.veneto.it | |
| 1397M | OLIVIERI S.P.A. | SI (*) | info@oliviericarnispa.it | antonio.dinocognio@aulss9.veneto.it | simone.fimotti@aulss9.veneto.it | paolo.gambetti@aulss9.veneto.it |
| U5E7U | S.A.V. S.R.L. | SI (*) | | paola.leoni@aulss9.veneto.it | antonio.alo@aulss9.veneto.it | |
| 2203M | LACAV GROUP S. R.L. | SI (*) | info@lacav.it | pierrangelo.zanotto@aulss9.veneto.it | alexandro.zerbetto@aulss9.veneto.it | claudia.pisanu@aulss9.veneto.it |
| 2163M | LANZA S.R.L. | SI (*) | info@lancasrl.com | andrea.nalin@aulss9.veneto.it | francesco.nestola@aulss9.veneto.it | |
| 577M | BELFIORECARNI S.R.L. | SI (*) | belfiorecarni@interfree.it | massimo.gasparella@aulss9.veneto.it | marco.sega@aulss9.veneto.it | paolo.camposampiero@aulss9.veneto.it |
| 1783M | CARNI MARTINELLI S.R.L. | SI (*) | info@carnimartinelli.it | marco.sega@aulss9.veneto.it | massimo.gasparella@aulss9.veneto.it | paolo.camposampiero@aulss9.veneto.it |
| 1878M | VICENTINI CARNI SPA | SI (*) | vicentinicarni@tin.it | daniela.romano@aulss9.veneto.it | alexandro.zerbetto@aulss9.veneto.it | gaetano.ruggiero@aulss9.veneto.it |
| Y608N | SOC. AGR. DAMATISS DI GRISI EMILIO, MARCO, MASSIMO E MICHELE | SI (+) | | paolo.camposampiero@aulss9.veneto.it | stefano.nonis@aulss9.veneto.it | massimo.gasparella@aulss9.veneto.it |
| 92396L | CERADINI ELIO S.N.C. DI CERADINI DANIELA & C. | SI (+) | | gennaro.cervo@aulss9.veneto.it | sebastiano.filippo.genovesi@aulss9.veneto.it | |
| C562K | SARTORI GIUSEPPE | SI (+) | | antonio.alo@aulss9.veneto.it | paola.leoni@aulss9.veneto.it | |
| K6R6J | MOLINARELLI AMEDEO | SI (+) | a.molinarelli@gmail.com | antonio.alo@aulss9.veneto.it | erika.ragnolini@aulss9.veneto.it | |
| H1P71 | BOTTEGA DELLE CARNI PERBELINI V. DI ZAV | SI (+) | e.perbe@libero.it | enrico.galli@aulss9.veneto.it | claudia.pisanu@aulss9.veneto.it | |
| P644P | MACELLERIA GELIO FABIO E FIGLIE SNC DI GELIO FEDERICA E MIRIAM | SI (+) | kirah.16@libero.it | erika.ragnolini@aulss9.veneto.it | antonio.alo@aulss9.veneto.it | |
| 3031M | ALIMENTARI/MACELLERIA BESI SNC DI BESI LUCA, MATTIA, CRISTIAN | SI (+) | | benedetta.bonuzzi@aulss9.veneto.it | gennaro.cervo@aulss9.veneto.it | sebastiano.filippo.genovesi@aulss9.veneto.it |
| U416V | FASOLI CARNI S.R.L. | SI (+) | germano.crema@tin.it | enrico.galli@aulss9.veneto.it | silvano.tassin@aulss9.veneto.it | |
| V613P | MACELLERIA TOMMASINI MARIA S.A.S. DI VENTURELLI FRANCESCO & C. | SI (+) | | antonio.alo@aulss9.veneto.it | paola.leoni@aulss9.veneto.it | |
| 9330L | CAPRINI TOMMASO S.R.L. | SI (+) | | sebastiano.filippo.genovesi@aulss9.veneto.it | | |
| A7C95 | MARCOLINI MICHELE SAS | SI (+) | | stefano.nonis@aulss9.veneto.it | adelmo.rossi@aulss9.veneto.it | |
| 9765L | ALLA PORCHETTA SALUMIFICIO E MACELLERIA S.N.C. DI RIGHETTI FRANCESCO E | SI (+) | | andrea.nalin@aulss9.veneto.it | gennaro.cervo@aulss9.veneto.it | |
| V1701 | CARNI ZULLO DI ZULLO ANDREA | SI (+) | CARNI.ZULLO@PEC.IT | stefano.nonis@aulss9.veneto.it | adelmo.rossi@aulss9.veneto.it | |
| N1P57 | MACELLERIA DOVIGO S.N.C. DI DOVIGO RENATO | SI (+) | ereddovigo@pec.it | rosa.lippolis@aulss9.veneto.it | massimo.gasparella@aulss9.veneto.it | stefano.nonis@aulss9.veneto.it |
| COB7A | RONCONI MIRCO & C. S.N.C. | SI (+) | | benedetta.bonuzzi@aulss9.veneto.it | sebastiano.filippo.genovesi@aulss9.veneto.it | |
| B617B | FATTORELLI MARIO | SI (+) | raizolacarni@hotmail.com | simone.fimotti@aulss9.veneto.it | paolo.gambetti@aulss9.veneto.it | |
| H7L7J | RAZZOLA CARNI DI BONIOTTO ALESSIO & C. S.A.S. | SI (+) | autocontroll@bugin.it | alexandro.zerbetto@aulss9.veneto.it | paolo.gambetti@aulss9.veneto.it | |
| 403M | BUGIN SRL | NO | info@centrocarneitalia24vegmilano.com | SEVERINARIO.ALIMENTI@AULSS3.VENETO.IT | enrico.galli@aulss9.veneto.it | |
| UE.IT.K424R | RONZANI MASSIMILIANO | NO | macelleriamassimiliano@pec.it | paolo.mosele@aulss7.veneto.it | | |
| UE.IT.367M | COLOMBEROTTO SPA | NO | qualia@colomberotto.it | emanuele.depoi@aulss2.veneto.it | | |
| UE.IT.U6314 | GAR.MEATS SRL Via Venezia 43 Rosolma (RO) | NO | colomberottoci@pec.it | filippo.carrieri@aulss5.veneto.it | tiziano.rossi@aulss5.veneto.it | |
| K7450 | AZOVE SOCIETA' AGRICOLA COOPERATIVA | NO | segreteria@azove.it | lenia.palumi@aulss6.veneto.it | | |
| 1414M | CO.MA.CA. SRL | NO | azove@pec.confcooperative.it | stefano.genero@aulss6.veneto.it | | |
| 1981M | CO.SER. SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA R.L. | NO | comaca@pecisicura.it | roberto.milan@aulss6.veneto.it | | |
| 1601M | MACELLO PICCOLO S.R.L. | NO | coaserai@pec.confcooperative.it | francesca.pasetti@aulss6.veneto.it | | |
| 1821M | PANTANO CARNI S.P.A. | NO | macellopiccolo@legalmail.it | allessandro.sedocco@aulss6.veneto.it | | |
| | | | fornitori.pantano@compec.it | | | |
| NOTE | | | | | | |
| (*) | Stabilimenti di macellazione presenti sul territorio dell'azienda AULSS 9 Sculigera in zona di restrizione per LSP che riescono ad attuare la procedura per la macellazione concorrenti tra le regioni | | | | | |
| (+) | Per questi macelli è necessario un nulla osta preventivo rilasciato dal Veterinario Ufficiale del macello da acquisire almeno 48h prima della eventuale macellazione | | | | | |